



Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26);

Modifica del 18 dicembre 2020

Rapporto esplicativo (Inasprimento dei provvedimenti dicembre)

(Stato: 18.12.2020)

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

Cpv. 1: L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato. Questa espressione è intesa in senso lato e comprende tutte le strutture e gli esercizi pubblici che servono cibi e bevande per il consumo diretto.

Cpv. 2: Sono esclusi dal divieto:

- *lett. a:* le strutture che preparano cibi e bevande pronti da consumare offrendoli per asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti. Nel limite delle possibilità di cui dispone, il gestore deve prevedere nel suo piano di protezione anche misure volte a evitare assembramenti di persone all'ingresso della struttura. È vietato predisporre possibilità di consumare i prodotti in piedi o seduti nelle adiacenze; è permesso soltanto l'acquisto di cibi e bevande.
- *lett. b e c:* nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola. La restrizione che impone alle mense aziendali di servire soltanto le persone che lavorano nell'azienda interessata e alle mense scolastiche soltanto gli allievi e i docenti si basa sul fatto che in questi luoghi il tracciamento dei contatti è possibile, perché le persone in questione si conoscono. Se si aggiungono estranei, il tracciamento non è più garantito. Tuttavia, una mensa aziendale ha sempre la possibilità di offrire i propri servizi come un ristorante (in tal caso deve adempiere i requisiti già previsti sinora per le strutture della ristorazione). Nell'area ristorante o di consumazione gli avventori hanno l'obbligo di stare seduti, e segnatamente possono consumare cibi e bevande soltanto stando seduti. Per la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria; ciò significa che ogni persona al tavolo deve tenere la distanza obbligatoria da tutti gli altri;
- *lett. d:* l'ordinanza prevede un'eccezione anche per le strutture della ristorazione, bar compresi, riservate esclusivamente agli ospiti di un albergo. Rientrano in questa categoria anche i ristoranti esterni convenzionati con quegli alberghi che non dispongono di un ristorante proprio per la ristorazione dei loro ospiti (hotel garni). Per queste strutture fanno stato le regole già vigenti per il settore della ristorazione: sono ammesse al massimo quattro persone per tavolo, ma questa restrizione non si applica ai genitori con i loro figli; cibi e bevande possono essere consumati soltanto da seduti. Inoltre, tra gruppi di ospiti occorre rispettare la distanza obbligatoria di 1,5 metri, altrimenti devono essere installate separazioni efficaci. Infine, occorre raccogliere i dati di contatto di almeno un cliente per gruppo di ospiti, numero di tavolo compreso, in modo da garantire il tracciamento dei contatti in caso di infezione.

Il capoverso 3 definisce gli orari di apertura per le strutture della ristorazione che possono rimanere aperte in virtù del capoverso 2. È prevista una chiusura obbligatoria dalle ore 23.00 in poi, ma nella notte di San Silvestro le strutture degli alberghi possono rimanere aperte eccezionalmente fino alle ore 01.00.

Art. 5a^{bis} Orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi

Gli orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi rimangono

invariati.

- I negozi (e i mercati) all'aperto, compresi negozi (e chioschi) nelle stazioni e negli aeroporti devono rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Questa regola si applica anche a gallerie d'arte, bancarelle isolate, negozi di vendita diretta delle aziende agricole e altre offerte servisol, nonché alle stazioni di servizio, che al di fuori dei suddetti orari di apertura possono vendere soltanto carburanti. Sono escluse dall'obbligo di chiusura esclusivamente le farmacie e le panetterie. Per panetterie si intendono orientativamente le strutture che conseguono due terzi del loro fatturato con la vendita di prodotti da forno e di pasticceria; data la proporzione trascurabile di altre derrate alimentari offerta dalle panetterie, per queste strutture non vengono imposti limiti all'assortimento. Sono esclusi dal divieto anche i distributori automatici liberamente accessibili.
- Tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio devono rimanere chiusi anche i negozi e le strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, centri benessere, parrucchieri e locali erotici. Questa restrizione si applica anche alle offerte servisol (p. es. autolavaggi per veicoli, solarium). Sono invece escluse dalla chiusura le strutture sociali (centri di consulenza), i servizi della pubblica amministrazione e della polizia, gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici (per l'acquisto di biglietti, ma anche gli uffici oggetti smarriti; sono esclusi invece gli sportelli che fungono da agenzia di viaggio) e gli autonoleggi. Onde evitare malintesi, sono esplicitamente escluse anche le strutture sanitarie per persone e animali, quali ospedali, cliniche, studi medici e studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale.

Art. 5c cpv. 4 lett. e

Con la chiusura delle strutture della ristorazione, il coordinamento tra i piani di protezione dei comprensori sciistici e quelli dei ristoranti può essere soppresso; rimane necessario soltanto il coordinamento con i piani di protezione delle località di sport invernali.

Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

In virtù del capoverso 1, le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico sono chiuse al pubblico, segnatamente:

- *lett. a:* le strutture culturali, ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e archivi, case e sale da gioco, sale da concerto, teatri e luoghi chiusi e aree esterne non liberamente accessibili di giardini botanici e zoo. È esclusa dalla chiusura l'utilizzazione di impianti per attività culturali quali sale da concerto (senza pubblico) per la registrazione di concerti di musicisti professionisti che devono per esempio essere trasmessi in diretta. Alberghi e campeggi non rientrano tra le strutture qui menzionate. Non vi rientrano nemmeno le chiese e altre istituzioni religiose, i cui orari di apertura (e quelli delle manifestazioni che vi si tengono) non sono limitati. Le chiese o singole offerte o zone nelle chiese vengono chiuse o assoggettate a restrizioni soltanto se, come altri impianti per attività culturali, hanno mero carattere culturale o di visita turistica. Nei giardini botanici e zoologici, i settori aperti al pubblico senza particolari restrizioni analoghi ai parchi pubblici possono rimanere aperti.
- *lett. b:* le strutture sportive e per il benessere, segnatamente centri sportivi e palestre, piste di pattinaggio, nonché piscine e centri benessere, se non fanno parte di un albergo e non sono riservate unicamente agli ospiti dell'albergo; in questo elenco sono compresi anche gli operatori che offrono corsi ricreativi in ambito sportivo, quali i centri di yoga o le scuole di danza; sono esclusi dalla chiusura anche in questo caso l'utilizzazione (senza pubblico) per lo sport professionistico (competizioni trasmesse in diretta la sera o la domenica) e gli impianti all'aperto (piste di sci di fondo, percorsi per mountain bike ecc.); anche gli impianti per l'equitazione sono esclusi (i cavalli devono potersi muovere tutti i giorni), come pure gli impianti negli alberghi riservati agli ospiti (piscine, aree wellness, aree fitness).

In virtù del *capoverso 2*, le offerte culturali per bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni ammesse senza limitazioni ai sensi dell'articolo 6f capoverso 2 lettera a numero 1, possono avere luogo nelle rispettive istituzioni o strutture anche al di fuori della scuola dell'obbligo. Le strutture sportive possono anche essere utilizzate da bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni per fare attività sportiva nel tempo libero o in ambito associativo (cfr. art. 6e cpv. 1 lett. a). I genitori possono accompagnare i figli, ma non partecipare alle attività sportive. Occorre sottolineare che gli impianti utilizzati in ambito scolastico (compreso il livello secondario II) non soggiacciono all'obbligo di chiusura previsto al capoverso 1, e quindi non devono essere esplicitamente annoverati tra le deroghe.

Art. 6d cpv. 3 e 4

Alle attività sportive e culturali svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui agli articoli 6e e 6f, fatto salvo quanto segue:

- non è prevista alcuna limitazione della dimensione dei gruppi;
- le attività sportive in luoghi chiusi (palestre) sono ammesse se è indossata una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza.
- Nel settore culturale, per il livello secondario II è vietato il canto in comune, a differenza di quanto previsto per le scuole dell'obbligo.

Art. 6e cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1

Nel settore dello sport sono ora ammesse soltanto le attività sportive all'aperto. Questa restrizione non si applica né allo sport nelle scuole (livello secondario II compreso) né alle attività sportive extrascolastiche di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni. Per questi ultimi sono ammesse anche le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in campi di vacanza. Il limite previsto per la dimensione dei gruppi rimane fissato a cinque persone, a parte nel settore professionistico (cfr. cpv. 1 lett. c e d). Nel settore professionistico, come per le attività di bambini e giovani, è ammessa anche l'utilizzazione dei pertinenti impianti sportivi.

Art. 6f cpv. 1

Con la chiusura delle istituzioni culturali, il capoverso 1 dell'articolo 6f diviene obsoleto.

Art. 7 cpv. 2 lett. b e c e 3-6

Per poter tener conto della situazione epidemiologica dei diversi Cantoni e delle diverse regioni, i capoversi 2-5 prevedono la possibilità per i Cantoni con una situazione relativamente buona di rinunciare a determinate restrizioni. Da un lato, questi Cantoni possono prevedere l'apertura delle strutture della ristorazione che sono state chiuse (art. 5a) e così pure delle strutture del settore culturale, ricreativo, del tempo libero e sportive (art. 5d). Nella ristorazione hanno la possibilità di prevedere un'apertura fino alle ore 01.00 per la notte di San Silvestro. D'altro canto, hanno anche la possibilità di estendere gli orari di apertura previsti dal diritto federale per i negozi e le strutture accessibili al pubblico che offrono servizi (art. 5a^{bis}).

A questo riguardo, il *capoverso 2* definisce i presupposti concreti di tali agevolazioni. Nel Cantone interessato devono essere disponibili e garantite per un certo periodo, per esempio durante le festività di fine anno, le capacità necessarie per il tracciamento dei contatti e nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria (lett. a). Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, sono definiti due indicatori:

- Il numero di riproduzione deve essere inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Il numero di riproduzione effettivo R_e è una variabile importante per rappresentare la diffusione di un agente patogeno in una determinata popolazione. Si basa sul numero di casi dichiarati quotidianamente e descrive il numero medio di infezioni successive causate da un individuo originariamente infetto. Ha un valore soglia naturale di 1, al di sotto del quale la diffusione dell'epidemia regredisce. Se il valore soglia è superiore a 1, si parla di crescita esponenziale. A causa del ritardo tra infezione e risultato positivo del test, è possibile calcolare il valore R_e per un determinato giorno soltanto con un ritardo di circa 10 giorni.

- Inoltre, gli ultimi sette valori della media mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio per 100 000 abitanti devono essere inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall'UFSP (www.covid19.admin.ch).

La media mobile su sette giorni è il valore medio del numero di casi a una certa data e nei tre giorni precedenti e successivi. La media mobile per il giorno 15 del mese, ad esempio, si calcola come valore medio del numero di casi nei giorni 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello stesso mese.

Il *capoverso 5* stabilisce, da un lato, che se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al *capoverso 2* lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare l'apertura delle strutture o l'estensione degli orari di apertura immediatamente, vale a dire a partire dall'indomani. Quest'obbligo implica dunque che sia i valori degli indicatori sia le capacità disponibili siano consultati e valutati giornalmente. Soltanto procedendo in questo modo sarà possibile evitare segnatamente che un peggioramento esponenziale della situazione epidemiologica passi inosservato.

Il *capoverso 6* dispone che dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione si applica il valore 0,90; in questa seconda fase, dunque, il valore 1,00 non è più applicabile (cfr. cpv. 2 lett. b e cpv. 5).

Art. 13

La disposizione penale è completata, e adeguata laddove necessario, con le nuove prescrizioni materiali pertinenti per le fattispecie punibili (introduzione dell'art. 5d cpv. 1).

Allegato (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 1): Prescrizioni relative ai piani di protezione

N.. 3.1^{bis}

Per ridurre i flussi di persone e gli assembramenti di persone nei negozi, vengono introdotti nuovi limiti di capienza. L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni è quindi limitato come segue:

- nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
- ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 - o 10 metri quadrati per cliente,
 - o sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti.
- ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 - o nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
 - i. 10 metri quadrati per cliente,
 - ii. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti,
 - o nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri quadrati:
 - i. 15 metri quadrati per cliente,

- ii. sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti;
- o nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:
 - i. 20 metri quadrati per cliente,
 - ii. sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti.

Per superficie di vendita si intende la superficie lorda liberamente accessibile ai clienti (ossia compresi gli scaffali e gli espositori).

Entrata in vigore

La modifica d'ordinanza entra in vigore il 22 dicembre 2020. Ha effetto sino al 22 gennaio 2021; dopo tale data farà di nuovo stato il testo dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione vigente fino al 21 dicembre 2020 (ossia comprese le modifiche introdotte sino a tale data).